



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DE CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI
AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Legge 160/2019 commi 837 – 846

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Disposizioni generali e occupazioni abusive	3
Art. 3 - Soggetti passivi	3
Art. 4 - Rilascio e rinnovo dei titoli autorizzativi.....	4
Art. 5 - Criteri generali per la determinazione della tariffa	4
Art. 6 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	4
Art. 7 - Determinazione delle tariffe annuali	4
Art. 8 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....	5
Art. 9 - Determinazione del canone maggiorazioni e riduzioni	5
Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone	6
Art. 11- Subentro, cessazioni, rimborsi	
Art. 12– Versamenti e rimborsi	7
Art. 13– Dilazione e sospensione del pagamento.....	7
Art. 14 – Sanzioni e indennità per occupazioni abusive.....	7
Art. 15 – Autotutela	8
Art. 16 – Riscossione coattiva	8
Art. 17 – Rinvio	8
Art. 18 – Entrata in vigore	8

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Gagliole;
2. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
3. Il canone, di cui al precedente comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 – Disposizioni generali e occupazioni abusive

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti;
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne;
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento il canone giornaliero e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima;
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento;
5. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente;
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza;
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico;

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata

2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione, indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il cedente è obbligato in solido.

Art. 4 - Rilascio e rinnovo dei titoli autorizzativi

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, dagli appositi provvedimenti deliberativi di attuazione adottati dal Comune;
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al CANONE di cui al presente Regolamento, al previgente canone COSAP/ alla previgente imposta TOSAP e alla TARI ATTIVITÀ o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 5 - Criteri generali per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia dell'occupazione;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
2. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore;
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente regolamento.

Art. 6 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare;
2. Ai fini dell'individuazione delle zone si fa riferimento alla classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici del comune è determinata dall'allegato "B" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 7 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma;

2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 0.60 per i Comuni fino a 10.0000 e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati;
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. L'allegato A del presente regolamento riporta i coefficienti (moltiplicatori o di riduzione) della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione;
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 8 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni;
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro 0,60 per i Comuni fino a 10.0000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari;
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. L'allegato A del presente regolamento riporta i coefficienti (moltiplicatori o di riduzione) della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione;
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 e non superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale;
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 9 - Determinazione del canone maggiorazioni e riduzioni

- 1) L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente ed in relazione alle ore di occupazione consentite ed effettuate, secondo la seguente durata ed i seguenti criteri:
 - a. Fino a 9 ore giornaliere di occupazione si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 0,9 sulla tariffa giornaliera;
 - b. Oltre le 9 ore giornaliere e fino alle 24 ore si applica un coefficiente moltiplicatore pari

a l sulla tariffa giornaliera.

c. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali titolari di posto fisso, è applicata una riduzione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;

d. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), è applicata una riduzione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;

e. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, è applicata una maggiorazione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;

f. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento come definito dal coefficiente moltiplicatore del tariffario;

g. Per le occupazioni dei mercati la cui occupazione si protragga per l'intero anno solare è dovuta una tariffa annuale, da moltiplicare per i metri quadrati di occupazione.

h. Al fine dell'individuazione delle zone, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dall'art. 4 del presente regolamento;

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento

Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione,
2. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 300.00 è ammesso il pagamento rateale con un massimo di 4 rate trimestrali;
4. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 1000 è ammesso il pagamento in quattro rate scadenti il 31.3 – 31.5 – 31.7 – 31.10 ;
5. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno; per importi superiori a Euro 1.000 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini
6. In caso di mancato o parziale versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti

autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali.

Art. 11 Subentro, cessazioni, rimborsi

- 1) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
- 2) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- 3) Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

Art. 12 – Versamenti e rimborsi

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12.00 per anno.
2. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino cumulativamente l'importo indicato al comma 1.
3. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
5. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
6. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 13 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di operatori, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Art. 14 – Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando le occupazioni abusive come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale,
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
 3. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
 4. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
 5. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta si applica la normativa vigente;

Art. 15 – Autotutela

1. L'intestatario del provvedimento, se ritiene illegittimo l'atto emanato, può richiederne l'annullamento mediante apposita istanza adeguatamente motivata. Tale istanza deve essere fatta pervenire a questo comune entro il termine di sessanta giorni;
2. Con provvedimento motivato il funzionario responsabile può sospendere l'esecutività, oppure annullare in tutto o in parte un proprio atto ritenuto illegittimo o privo di fondamento;
3. L'eventuale diniego alla richiesta di annullamento dell'atto deve essere comunicata, dall'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. Come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019 la riscossione coattiva, delle somme dovute e non pagate alle scadenze prefissate, avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73;
2. La riscossione coattiva viene svolta dal comune o dal concessionario incaricato

Art. 17 – Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano la normativa per la disciplina del commercio su area pubblica.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile